

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38/2023
della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Gestione dell'impianto di risalita e pista loc. Campi di Golf al Passo della Mendola e Monte Nock a Ruffrè Mendola in forma sovracomunale Unione Comuni dell'Alta Anaunia (Cavareno, Ronzone e Romeno) – Comuni di Borgo d'Anaunia - Sarnonico e Ruffrè Mendola. Stagione invernale 2021/2022 ed estiva 2022. Liquidazione saldo contributo.

L'anno duemilaventitré addì otto del mese di giugno alle 21:30 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, nella sede municipale del Comune di Cavareno si è convocata la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		Giust.	Ing.
FATTOR Luca	Sindaco di Romeno - Presidente		
BATTISTI Marco	Sindaco di Ronzone		
ZINI Luca	Sindaco di Cavareno		

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: **Gestione dell'impianto di risalita e pista loc. Campi di Golf al Passo della Mendola e Monte Nock a Ruffrè Mendola in forma sovracomunale Unione Comuni dell'Alta Anaunia (Cavareno, Ronzone e Romeno) – Comuni di Borgo d'Anaunia - Sarnonico e Ruffrè Mendola. Stagione invernale 2021/2022 ed estiva 2022. Liquidazione saldo contribuito.**

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

- con specifiche deliberazioni consiliari, i Comuni aderivano alla costituzione del Consorzio di Sviluppo Turistico Monte Roen, con sede in Romeno, approvando il relativo Statuto
- l'art. 2 di detto Statuto testualmente disponeva: "...omissis...Il Consorzio può partecipare a società, acquistare, costruire, gestire gli impianti di risalita e altre attrezzature turistico - sportive, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale";
- nei programmi del Consorzio, assumeva particolare importanza lo sviluppo del turismo invernale nella zona dell'Alta Val di Non;
- allo scopo veniva costituita la Società Alta Val di Non S.p.A. con maggioranza delle quote detenute dal Consorzio, alla quale società il Consorzio ha aderito con deliberazione n. 2 del 22.3.1994;
- con deliberazione dei Consigli comunali interessati, veniva autorizzata la procedura di scioglimento del Consorzio, a conclusione della quale le azioni detenute dal Consorzio venivano intestate ai singoli Comuni sulla base di apposito piano di riparto;
- a seguito dello scioglimento del Consorzio, i Comuni intendevano dotarsi di uno strumento che consentisse loro di assicurare costanza ed uniformità di indirizzo nella direzione e gestione della Società, nonché sostenere il piano di crescita 2004-2008 costituente parte integrante e sostanziale del Patto medesimo;
- detto Piano, approvato con deliberazione dei Consigli comunali, prevedeva le strategie di base finalizzate al perseguimento della continuazione dell'attività aziendale 2004/2008;

Nel giugno 2009 è stato predisposto dal dott. Marco Raffaelli ed approvato dalla Società, un documento denominato "Ruolo socio-economico, elementi di criticità e opportunità di sviluppo delle stazioni invernali della Val di Non", che definisce in modo chiaro le criticità e le opportunità di riposizionamento degli impianti, prevedendo delle azioni al fine di consentire il radicale risanamento finanziario e patrimoniale delle Società interessate. In tale documento è stato analizzato il ruolo svolto nei confronti del sistema sociale, economico e, specificamente, di quello turistico locale dalle società Monte Nock Ruffrè Mendola s.r.l., Alta Val di Non s.p.a., Predaia s.p.a., che operano nel settore impiantistico sul territorio della Val di Non; è stata inoltre elaborata una prima valutazione tecnico-programmatica dei provvedimenti da adottare per il riposizionamento dell'attività delle stesse società, sulla base di un miglior equilibrio economico-finanziario conseguito attraverso l'adozione di un modello organizzativo e gestionale economicamente più sostenibile.

L'esito dell'incarico ha costituito il presupposto per poter definire in seguito un programma integrato e coerente di gestione e offerta integrata – estivo e invernale – delle strutture e delle peculiarità del territorio.

L'incarico ha definito che il ruolo che le stazioni sciistiche della Val di Non rivestono nel contesto socio-economico locale e provinciale è articolato su tre livelli e che, pur nella loro specificità, presentano molti elementi di interconnessione anche in una prospettiva di consolidamento e di ridefinizione dell'attività:

- il ruolo socio-sportivo: le stazioni sciistiche presenti in Val di Non costituiscono il punto di riferimento per le Società affiliate alla FISI trentina operanti sul territorio. Si tratta di 6 Associazioni alle quali sono iscritti 220 praticanti e atleti, per lo più giovani, che, grazie alla vicinanza di terreni adeguati di allenamento e di competizione, possono proseguire l'attività sociale e agonistica in modo compatibile con esigenze di tipo scolastico, lavorativo e di impegno sociale. Le caratteristiche delle stazioni, inoltre, ben si prestano ad un primo approccio all'attività sciistica da parte di bambini e studenti che frequentano le scuole situate nel comprensorio, con oneri economici e di mobilità non particolarmente impegnativi. Questo è un bacino di utenza che, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche locali e con gli Organi della Provincia Autonoma di Trento potrebbe essere ulteriormente coinvolto, facendone anche una sorta di "modello" di riferimento sperimentale per altre aree del Trentino in chiave di rilancio dell'attività sportiva invernale in ambito scolastico che, negli ultimi decenni, appare significativamente in flessione sia in ambito nazionale che provinciale. Non pare trascurabile, inoltre, il ruolo svolto dalle stazioni sciistiche della Val di Non sotto il profilo della socializzazione delle famiglie e dell'offerta di opportunità di svago, sport e divertimento rivolta ai residenti. Si tratta, naturalmente, di un'offerta che va considerata in termini complementari e di immediata

prossimità, rispetto a quanto viene proposto in altre stazioni ben più dimensionate e sviluppate presenti sul territorio provinciale;

- il ruolo turistico attualmente svolto dal sistema impiantistico presente in Val di Non va considerato sostanzialmente in chiave di “potenzialità inespressa” e va inquadrato nel contesto della rivisitazione del modello di sviluppo turistico dell’Ambito. Con estremo realismo, infatti, si deve considerare che, a differenza di quanto si verifica nella maggior parte degli ambiti turistici trentini, l’offerta sciistica invernale localizzata in Val di Non costituisce attualmente più un “complemento” dell’attrattività locale, che un fattore decisivo della motivazione del turista nella scelta di questa destinazione. Viene ritenuto che le potenzialità di reciproca sinergia positiva tra sistema impiantistico e strutture ricettive locali sono molto ampie e in buona parte ancora da sviluppare. A titolo esemplificativo, viene sostenuto che se le stazioni invernali della Val di Non riuscissero ad intercettare un ulteriore 10% delle presenze turistiche attualmente rilevate nell’ambito, alle tariffe mediamente praticate si genererebbe un flusso di incassi di circa 300.000 euro, di poco inferiore, cioè al totale degli incassi medi delle tre società. Particolare importanza assume in questa prospettiva, inoltre, il fatto che alcuni importanti progetti di riqualificazione e rilancio dell’offerta ricettiva alberghiera (iniziative legate ai Patti territoriali attivati in Val di Non; progetti di ristrutturazione e riavvio di strutture presenti in corrispondenza del Passo della Mendola; ecc.) possono trovare proprio nella funzionalità di un’offerta sciistica – seppur di piccole dimensioni assolute – un importante elemento di stimolo e di equilibrio economico-gestionale in termini di ampliamento della stagionalità di esercizio e di arricchimento dell’offerta attrattiva. Va, in ultimo considerato, che l’offerta sciistica costituisce già ora - ma potrebbe esserlo in molto più efficace - un elemento di rafforzamento di una già discretamente ampia offerta di proposte e di attrattive “non sciistiche” presenti sul territorio (ciaspole, sci alpinismo, escursionismo invernale, sport del ghiaccio, ecc.);
- il ruolo di completamento e diversificazione del sistema di offerta turistico-invernale del Trentino: le tre stazioni invernali presenti sul territorio della Val di Non, per quanto di piccole dimensioni e con bacini di utenza in gran parte di carattere locale, contribuiscono a “completare”, diversificare e “presidiare” anche questa parte del territorio trentino dal punto di vista dell’offerta turistica invernale. La prospettiva che tale area, strategicamente fondamentale nell’ottica degli equilibri economici e – soprattutto in prospettiva – turistici della provincia, possa nel prossimo futuro trovarsi sguarnita di una pur minima offerta di infrastrutture per lo sci rappresenta un rischio grave che occorre valutare in tutti i suoi aspetti e nelle sue ricadute di medio-lungo periodo. Oltre alle ragioni di carattere strettamente sociale e turistico che portano a considerare l’opportunità di un particolare impegno per il sostegno di queste società da parte tanto dei Soggetti locali, quanto di quelli di livello provinciale, vi sono ragioni di ordine superiore che portano a ritenere che vadano esplicate tutte le strade e messi in campo tutti gli strumenti affinché questo tassello del mosaico turistico provinciale vada sostenuto e mantenuto vitale. Lo studio ha definito che è insostenibile una prospettiva di offerta e di promozione “despecializzata” e “generica” di ciascuna delle stazioni: la piccola dimensione infrastrutturale ed economica delle tre società, unita alla presenza di competitors facilmente accessibili che hanno una capacità attrattiva non paragonabile con quella locale, rende improponibile un approccio competitivo al mercato che non passi attraverso proposte specializzate “di nicchia” di ciascuna delle tre stazioni.

Nel corso del 2011 i Consigli comunali hanno approvato un accordo d’intesa tra i Sindaci dei Comuni dell’Alta Val di Non che prevedeva:

- diminuzione graduale della quota di compensazione a carico dei Comuni come determinata nella apposita convenzione. Sin d’ora si stabilisce comunque che la compensazione complessiva non può essere superiore ai seguenti importi massimi: per la stagione invernale 2011-12 ed estiva 2012 l’importo complessivo di € 190.000,00 da versare non prima dell’anno 2012; per la stagione invernale 2012-13 ed estiva 2013 l’importo complessivo di € 170.000,00; per la stagione invernale 2013-14 ed estiva 2014 l’importo complessivo di € 150.000,00. Sin d’ora si conviene che i parametri per la definizione della contribuzione pubblica sono i seguenti: popolazione residente al 31 dicembre 2009 (peso 65%) e presenze turistiche alberghi (peso 35%);
- mantenimento o diminuzione graduale del deficit di esercizio degli impianti del Monte Nock e Mendola pari ad un importo massimo a stagione invernale ed estiva di €. 220.000,00;
- compartecipazione economica o finanziaria di soggetti privati, diversi dagli Enti sottoscrittori della presente intesa, per un importo complessivo nel triennio pari ad € 100.000,00;
- mantenimento o incremento del numero degli abbonamenti stipulati dai residenti dei Comuni contraenti.

Con deliberazione dei Consigli comunali nel 2011, è stato espresso parere favorevole al progetto fusione per incorporazione della Monte Nock Ruffrè - Mendola S.r.l., della Predaia Spa e dalla Alta Val di Non Spa in Altipiani Val di Non Spa.

Con nota del 10.11.2011, la Società Altipiani Alta Val di Non, ha formalmente comunicato che con Atto di fusione per incorporazione stipulato in data 25.10.2011 presso il notaio Paolo Piccoli con effetto giuridico a partire dal 28.10.2011, la Società Alta Val di Non Spa con sede in Cavareno (Tn) - Località Campi Golf n. 26 Mendola, capitale sociale di Euro 2.302.840,82, ha incorporato le società Monte Nock Ruffrè Mendola S.r.l. con sede in Ruffrè Mendola

in Via Maso Costa n. 23, capitale sociale di Euro 241.700,00 e Predaia Spa con sede in Coredò Località Predaia, capitale sociale di Euro 1.300.132,00, modificando la denominazione sociale in “Altipiani Val di Non Spa”, mantenendo la sede in Cavareno - Loc. Mendola e modificando il capitale sociale in Euro 375.399,00.

Preso atto che:

- il nuovo comma 1 bis dell'articolo 23 della legge provinciale sugli impianti a fune, aggiunto dall'articolo 81 della legge finanziaria provinciale 2011, prevede l'individuazione con deliberazione della Giunta provinciale delle linee funiviarie assoggettabili agli obblighi di servizio pubblico approvati dal comune sul cui territorio è collocata la stazione di valle della linea funiviaria. Tra gli obblighi di servizio pubblico sono compresi le tariffe, i periodi e gli orari di apertura nonché gli eventuali criteri di compensazione correlati agli obblighi;
- la disposizione sopra richiamata ha quindi la finalità di consentire ai comuni di intervenire nella gestione degli impianti funiviari di interesse locale, individuati dalla Giunta provinciale, mediante l'imposizione da parte dei comuni degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei concessionari degli impianti funiviari;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 219 del 11.02.2011 gli impianti di risalita in località Campi di Golf al Passo della Mendola e Monte Nock sono stati individuati come impianti funiviari di interesse locale;
- sulla base della suddetta normativa i Comuni di Cavareno e Ruffrè-Mendola sono titolati ad intervenire attraverso gli strumenti individuati nella L.P. sopra richiamata, approvando un provvedimento che individui gli obblighi di servizio pubblico, comprensivi di tariffe, periodi e orari di apertura nonché eventuali criteri di compensazione correlati agli obblighi, rispettivamente per gli impianti “Campi Golf” e “Monte Nock”;
- tutte le comunità dell'alta Val di Non sono interessate all'imposizione di obblighi di servizio pubblico in quanto hanno unitariamente aderito al progetto di fusione per incorporazione di PREDAIA S.p.a. e MONTE NOCK RUFFRÈ MENDOLA S.r.l. in ALTA VAL DI NON S.p.a. ai sensi dell'art. 2502 C.C., sotto il nome di “ALTIPIANI VAL DI NON S.P.A.”;
- per questo motivo nell'anno 2011 è stata approvata la convenzione tra i comuni interessati ed individuato il Comune di Cavareno quale comune capofila, per l'impianto funiviario denominato seggiovia M26f Campi di Golf – Malga di Mezzavia, sito al Passo Mendola, località Campi di Golf, il Comune di Cavareno, e il Comune di Ruffrè-Mendola, quali Comuni capofila per impianto funiviario denominato seggiovia biposto M167f “Ruffrè – Monte Nock”, sito nel Comune di Ruffrè – Mendola, ed autorizzato lo schema di provvedimento di individuazione degli obblighi di servizio pubblico, fissando per ogni comune aderente la quota di compartecipazione alla compensazione da assegnare alla società Altipiani Val di Non Spa, gestore dei summenzionati impianti.

Constatato che, sulla base delle offerte della Patrimonio Trentino S.p.A. e dei soggetti privati è stato perfezionato in data 21 dicembre 2012, da parte della stessa Patrimonio del Trentino, l'acquisto della Roen Stube alla Mendola e sottoscritta la vendita dell'immobile Solarium sito in Predaia, tali immobili costituiscono fabbricati complementari ad uso ristorante - bar facenti parte uno del patrimonio dell'allora Società Alta Val di Non Spa e l'altro della allora Predaia Spa, il cui ricavato è determinante per la sostenibilità del progetto di fusione e per il futuro sostegno della capacità finanziaria della Altipiani Val di Altipiani Val di Non S.p.A..

Preso atto che, in seguito ad attenta valutazione fatta d'intesa tra la Società ed i Comuni soci, al fine di garantire una pianificazione dell'attività per i prossimi esercizi ed una strategia di rilancio della Altipiani Val di Non S.p.A. con deliberazione dei Consigli comunali è stata approvata una convenzione con validità 01/10/2012 – 30/11/2021, che delineava i rapporti tra i comuni e che avrebbe dovuto trovare concreta realizzazione in una serie di convenzioni annuali, simili a quella già assunta nel 2011 e per la stagione 2011/12.

Verificato, tuttavia, che successivamente alla formalizzazione dell'impegno assunto con le deliberazioni consiliari, in attuazione dell'articolo 8, comma 3, lett. e, dalla LP. 27 dicembre 2010 n. 27, è stato sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 20 settembre 2012, il protocollo d'intesa per le misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli Enti locali e con circolare del Servizio Autonomie Locali n. 5 di data 3 ottobre 2012, sono state indicate le azioni e misure da adottare per il rispetto del principio di contenimento della spesa richiesto dalla normativa;

Dato atto che tra la P.A.T., Trentino Sviluppo S.p.a. la società Altipiani val di Non s.p.a., i Comuni di Cavareno, Fondo Malosco, Predaia, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Sarnonico, Sfruz e Ton in data 06 agosto 2018 è stato sottoscritto un “accordo quadro per il rilancio della stazione sciistica Altipiani Val di Non” con obiettivi, obblighi ed impegni reciproci;

Dato atto che, nell'ambito del suddetto accordo, i Comuni interessati si sono espressi favorevolmente a mantenere il contributo compensativo anche per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

Dato atto delle convenzioni assunte nel corso degli anni dall'Unione e dai Comuni per regolare i rapporti con la Società, e preso atto, in particolare, che con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 03 di data 23.04.2020 si stabiliva:

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo "Schema di Convenzione" fra Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia – Comune di Borgo d'Anaunia - Comune di Ruffrè-Mendola – Comune di Sarnonico per la disciplina dei rapporti di gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock e riferito alla stagione invernale 2019/2020 ed estiva 2020 e alla stagione invernale 2020/2021 ed estiva 2021 composta da n. 9 articoli, allegata e parte integrante della presente deliberazione, e 3 allegati;
2. di autorizzare il Presidente/legale rappresentante dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia a sottoscrivere la convenzione ed ogni altro atto utile al buon fine della stessa.
3. di dare atto che a termini della convenzione approvata al precedente punto 1), al Comune di Cavareno ed al Comune di Ruffrè - Mendola è attribuito il compito di "Capofila" ai quali spetta, la determinazione delle misure di contenimento della spesa da imporre alla Altipiani S.p.,a. per il rispetto del protocollo di data 20 settembre 2012;
4. di dare atto che con L.R. 13 novembre 2019, n. 6 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione n. 46 di data 15 novembre 2019 è sancita con decorrenza dal 1° gennaio 2020 l'istituzione del Comune di Borgo d'Anaunia mediante la fusione dei Comuni di Fondo, Castelfondo e Malosco e pertanto quanto previsto dall'allegata convenzione vincola anche il Comune di Borgo d'Anaunia limitatamente agli impegni precedentemente assunti dai Comuni di Fondo e Malosco;
5. di riconoscere, per quanto meglio esposto e determinato sulla base dei criteri meglio indicati in premessa, ed a titolo di contributo compensativo a favore dell'Altipiani Val di Non S.p.A., l'importo di Euro 64.345,00 riferito alla stagione invernale 2019/2020 ed estiva 2020 e di Euro 64.345,00 riferito alla stagione invernale 2020/2021 ed estiva 2021;
6. di dare atto che la somma a titolo compensativo sarà erogata in n. 2 fasi, come meglio indicato all'articolo 5 dell'allegato schema di convenzione;
7. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 48.258,75 (al netto di € 16.086,25 già impegnate con delibera G.U. n. 101/2019) al capitolo 1613 mis.pr 10.02 piano fin. 1.03.02.15.001 del bilancio di previsione 2020 – 2022 in conto 2020;
8. di imputare altresì la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 53.620,84 al capitolo 1613 mis.pr 10.02 piano fin. 1.03.02.15.001 del bilancio di previsione 2020 – 2022 in conto 2021;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Cavareno e Ruffrè Mendola.

Preso atto che in data 04 maggio 2020 con atto n. 209 atti privati del Comune di Ruffrè-Mendola tra i legali rappresentanti dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e dei Comuni di Borgo d'Anaunia - Comune di Ruffrè-Mendola – Comune di Sarnonico è stata sottoscritta la convenzione per la disciplina dei rapporti di gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock e riferito alla stagione invernale 2019/2020 ed estiva 2020 e alla stagione invernale 2020/2021 ed estiva 2021.

Dato atto che, sulla base del piano finanziario approvato per il periodo in questione il corrispettivo a titolo di contributo compensativo valutato congruo risulta pari ad Euro 143.564,00 (a seguito del recesso del Comune di Amblar-Don) da ripartire fra i comuni partecipanti, come meglio riportato nel seguente prospetto:

Cavareno	21.958
Fondo	30.680
Malosco	18.775
Romeno	25.595
Ronzone	16.792
Ruffrè-Mendola	8.146
Sarnonico	21.618
TOTALE	143.564

Preso atto dell'aggiornamento degli gli importi sopra evidenziati che tengono conto del fatto che il Comune di Ruffrè-Mendola contribuisce, a partire da quest'anno, con il medesimo criterio di ripartizione fissato per gli altri aderenti e quindi con la percentuale risultante del 5,43% (pari ad € 8.146, nelle precedenti stagioni la quota era pari ad € 27.632,00, ed ora la differenza viene proporzionalmente ripartita sugli altri Comuni);

Dato atto del recesso dall'Unione dei Comuni di Malosco e di Sarnonico a far data dal 1° gennaio 2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 101 dd. 23 dicembre 2019 con la quale si autorizzò l'impegno di spesa quale quota di contributo compensativo a carico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia pari ad

€ 26.810,41 fino al 31 marzo 2020, con rinvio all'esercizio 2020 dell'approvazione della convenzione per la stagione invernale 2019/2020 e stagione estiva 2020;

Visto il disciplinare unico contenente gli obblighi di servizio relativo all'impianto di risalita e pista sci Monte Nock, Campi da Golf in località Mendola e Predaia, sottoscritto dal Comune di Ruffrè-Mendola, dal Comune di Cavareno e dal Comune di Predaia con la Società Altipiani Val di Non S.p.a. raccolta atti privati del Comune di Ruffrè-Mendola n. 213 di data 03 giugno 2020 (stagioni 2019/2020 e 2020/2021);

Dato atto che con deliberazione del consiglio dell'Unione n. 03 del 23 aprile 2020 si stabiliva:

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo "Schema di Convenzione" fra Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia – Comune di Borgo d'Anaunia - Comune di Ruffrè-Mendola – Comune di Sarnonico per la disciplina dei rapporti di gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock e riferito alla stagione invernale 2019/2020 ed estiva 2020 e alla stagione invernale 2020/2021 ed estiva 2021 composta da n. 9 articoli, allegata e parte integrante della presente deliberazione, e 3 allegati;
2. di autorizzare il Presidente/legale rappresentante dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia a sottoscrivere la convenzione ed ogni altro atto utile al buon fine della stessa.
3. di dare atto che a termini della convenzione approvata al precedente punto 1), al Comune di Cavareno ed al Comune di Ruffrè - Mendola è attribuito il compito di "Capofila" ai quali spetta, la determinazione delle misure di contenimento della spesa da imporre alla Altipiani S.p.a. per il rispetto del protocollo di data 20 settembre 2012;
4. di dare atto che con L.R. 13 novembre 2019, n. 6 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione n. 46 di data 15 novembre 2019 è sancita con decorrenza dal 1° gennaio 2020 l'istituzione del Comune di Borgo d'Anaunia mediante la fusione dei Comuni di Fondo, Castelfondo e Malosco e pertanto quanto previsto dall'allegata convenzione vincola anche il Comune di Borgo d'Anaunia limitatamente agli impegni precedentemente assunti dai Comuni di Fondo e Malosco.
5. Di riconoscere, per quanto meglio esposto e determinato sulla base dei criteri meglio indicati in premessa, ed a titolo di contributo compensativo a favore dell'Altipiani Val di Non S.p.A., l'importo di Euro 64.345,00 riferito alla stagione invernale 2019/2020 ed estiva 2020 e di Euro 64.345,00 riferito alla stagione invernale 2020/2021 ed estiva 2021.

Preso atto quindi che in data 30 novembre 2021 è definitivamente scaduta la convenzione per la disciplina dei rapporti di gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock;

Richiamate ora le motivazioni già espresse nella deliberazione del Consiglio comunale di Cavareno n. 03 dd. 26 febbraio 2019, di Romeno n. 03 dd. 07.03.2019 e di Ronzone n. 19 dd. 27.12.2018 con le quali, in attuazione dell'accordo quadro tra la Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo S.p.A., Altipiani Val di Non S.p.A. ed i Comuni di Ruffrè-Mendola, ex Comuni di Fondo e di Malosco (Comune di Borgo d'Anaunia dal 01.01.2020), Predaia, Sarnonico, Sfruz e Ton per il rilancio della stazione sciistica Altipiani Val di Non i Comuni di Ronzone, Romeno e Cavareno si impegnavano sul bilancio del 2019/2021 e anche nel bilancio 2020/2022 ad iscrivere le risorse per mantenere la quota di contributo compensativo annuale a favore della Altipiani Val di Non S.p.A. per la gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock quantificato per il Comune di Ronzone nell'importo annuo di Euro 16.792,00 per il comune di Romeno nell'importo annuo di Euro 25.595,00 e per il comune di Cavareno nell'importo annuo di Euro 21.958,00 anche per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con le stesse deliberazione, inoltre, i Comuni dell'Unione dell'Alta Anaunia si impegnavano altresì a sottoscrivere una specifica convenzione con tutti gli altri comuni soci per formalizzare l'impegno di tutti i Comuni a mantenere il contributo compensativo nel medesimo importo riconosciuto per la stagione 2018/2019 non solo fino alla stagione 2020/2021 (come da impegno assunto con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 03 di data 23.04.2020) ma anche per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

Dato atto ora che per la stagione invernale 2021/2022-estiva 2022, non è stato possibile sottoscrivere la convenzione tra i Comuni soci, in particolare sia per i dubbi sull'avvio della stagione invernale a seguito dell'emergenza sanitaria ancora vigente alla fine del 2021 ed inoltre per l'impegno dei Comuni per l'approvazione del Piano di Sviluppo presentato dalla Joy Val di Non Alps - Altipiani Val di Non Spa e la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 54 dd. 25.08.2022 si stabiliva:

1. Di riconoscere, per le motivazioni meglio esposte in premessa ed in attuazione degli impegni già assunti con le deliberazioni del Consiglio comunale di Cavareno n. 03 dd. 26 febbraio 2019, di Romeno n. 03 dd. 07.03.2019 e di Ronzone n. 19 dd. 27.12.2018 e con i successivi provvedimenti di approvazione del Piano di Sviluppo presentato dalla Joy Val di Non Alps - Altipiani Val di Non Spa, alla Società Altipiani Val di Non S.p.A., per la stagione invernale 2021/2022 ed estiva 2022 il contributo compensativo a carico dei Comuni di Ronzone, Romeno e Cavareno dell'importo di Euro 64.345,00.

2. Di precisare che in ogni caso il contributo compensativo di cui al precedente punto n. 1 sarà liquidato dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia previa dimostrazione della Società del Servizio svolto e del rispetto dell'applicazione dei criteri/obblighi fissati a cui si rinvia per la verifica a quelli contenuti nell'ultimo disciplinare sottoscritto in data 3 giugno 2020 e formalizzato raccolta atti privati del Comune di Ruffrè-Mendola n. 213 di data 3 giugno 2020.
3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento dell'importo di Euro 64.345,00, al capitolo 1613.1 M.P. 10.02 P.F. 1.03.02.15.001 del bilancio, che presenta adeguata disponibilità;

Accertato che la stagione è regolarmente partita e gli impianti sono stati aperti nella stagione 2021/2022 e quindi si sono verificate le condizioni per autorizzare la liquidazione del primo acconto pari al 50% del contributo compensativo a favore della Altipiani S.p.A.

Dato atto che con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 12 dd. 13.02.2023 si liquidava e pagare, a favore della Altipiani Val di Non S.p.A. C.F.: 01447270222 l'importo di Euro 29.247,73 oltre all'IVA 10% dell'importo di Euro 2.924,77 per un importo complessivo di Euro **32.172,50**, a saldo della fattura n. 56 dd. 15.12.2022, quale primo acconto per la gestione dell'impianto di risalita "Campi Golf Mezzavia" e seggiovia "Monte Nock" stagione invernale 2021/2022 e stagione estiva 2022.

Richiamato nuovamente il disciplinare sottoscritto in data 3 giugno 2020 e formalizzato raccolta atti privati del Comune di Ruffrè-Mendola n. 213 di data 3 giugno 2020 nel quale era stato previsto che il contributo a saldo sarebbe stato liquidato dai Comuni soci *"entro 60 gg. dalla presentazione del bilancio e del parere favorevole da parte del Collegio Sindacale all'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei soci"*;

Preso atto che ore che 23.03.2023 si è svolta l'assemblea dei soci della Altipiani Val di Non S.p.A. e regolarmente approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31.10.2022 e da quale emerge la regolarità della gestione nonché della gestione di servizio di apertura degli impianti di risalita nella stagione invernale 2021/2022 ed estiva 2002, il tutto nel rispetto del richiamato disciplinare di data 3.06.2020;

Ritenuto quindi che si sono verificate tutte le condizioni per la liquidazione a favore della Altipiani Val di Non S.p.A. C.F./P.I. 01447270222 della liquidazione del saldo del contributo compensativo come determinato con la precedente deliberazione giuntale n. 54 dd. 25.08.2022;

Ritenuti, quindi alla luce delle motivazioni sopra esposte, sussistenti i presupposti per la liquidazione del saldo del contributo di compensazione a favore della società Altipiani Val di Non Spa, quantificato nell'importo di Euro 29.247,73 oltre all'IVA 10% per un importo complessivo di Euro 32.172,50 a saldo della fattura n. 49 emessa in data 28.04.2023 a favore della Società, in forma elettronica ai sensi dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;

Preso atto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA.

Vista la deliberazione N. 13 del 30.07.2019 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato la nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco.

Vista la conseguente nuova convenzione rep. Atti privati n. 47/2019 sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 01 del 06.03.2023, esecutiva, con cui sono stati approvati il DUP e il bilancio di previsione 2023-2025, redatti secondo gli schemi riportati nell'allegato 9 del D.lg. 118/2011 e s.m..

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 14 del 24.03.2023 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2023 - 2025. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi".

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 di data 18.05.2023 di nomina dei Responsabili dei servizi.

Acquisito il parere favorevole con osservazione di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole con osservazione di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1

del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento.

Ritenuto tuttavia assumere il presente provvedimento anche in considerazione dell'importanza strategica sia per l'economia turistica sia per i residenti del mantenimento dell'impianto funiviario al Passo Mendola ed inoltre in considerazione del fatto che:

- la società Altipiani ha garantito la gestione degli impianti di risalita della Mendola, del Monte Nock e della Predaia, come da richiesto dalle Amministrazioni Comunali, in momenti oggettivamente non facili per una concatenazione straordinaria di complessità (economiche/congiunturali e di gestione dei piccoli impianti) nelle quali a scontare maggiormente queste difficoltà sono state le piccole, disaggregate strutture sportive;
- la stessa ha ottemperato al sostanziale rispetto delle direttive impartite dai Comuni aderenti con l'adozione di un piano industriale finalizzato al conseguimento di significativi risparmi sia derivanti dalla gestione, sia a seguito della riduzione del debito maturato con la dismissione dei beni immobili (Roen stube (alla società Patrimonio del Trentino) e Rifugio Predaia (ad un privato);
- la stessa si è inoltre adoperata con la Provincia per sollecitare e favorire il passaggio di proprietà degli impianti di risalita (Mendola e Predaia) alla società Trentino sviluppo con l'intento di far venire meno, o quantomeno ridurre, l'onere susseguente agli oneri di manutenzione straordinaria degli stessi, avendo in tal modo il solo incarico della gestione ordinaria;
- sulla base delle motivazioni predette si ritiene che la società Altipiani abbia creato i presupposti per garantire una sostanziale sostenibilità di gestione degli impianti.

Vista la Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci, come modificata dalla L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 11 febbraio 2011;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Unione Alta Anaunia;

Con voti favorevoli unanimi espressi legalmente

DELIBERA

1. di liquidare e pagare, a favore della Altipiani Val di Non S.p.A. C.F.: 01447270222 l'importo di Euro 29.247,73 oltre all'IVA 10% dell'importo di Euro 2.924,77 per un importo complessivo di Euro **32.172,50**, a saldo della fattura n. 49 dd. 28.04.2023, quale saldo per la gestione dell'impianto di risalita "Campi Golf Mezzavia" e seggiovia "Monte Nock" stagione invernale 2021/2022 e stagione estiva 2022.
2. Di dare atto che gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 2.924,77 saranno direttamente versati all'erario dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, secondo la speciale procedura prevista dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015.
3. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento dell'importo di Euro 32.172,50, al capitolo 1613.1 M.P. 10.02 P.F. 1.03.02.15.001 del bilancio, che presenta adeguata disponibilità;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
5. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.